

**DELIBERA N. 55/12/CSP**  
**INGIUNZIONE**  
**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' IN.FORMA SRL (EMITTENTE**  
**TELEVISIVA LOCALE RETEVERSILIA NEWS)**  
**PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA**  
**DELIBERA 538/01/CSP.**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo*

*alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

RILEVATO che il Corecom Toscana ha contestato, con Provvedimento n. 33/2011 notificato il 7 novembre 2011, la violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP alla società IN.FORMA SRL, con sede legale in via Felice Cavallotti n. 70, Viareggio-Lucca, esercente l'emittente televisiva locale *Reteversilia news*, la trasmissione dei seguenti messaggi, privi della scritta identificativa <pubblicità> o <televendita>

Data	Messaggio	Ora Inizio	Ora Fine
06/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	9.27.50	9.27.55
06/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	9.48.12	9.48.16
06/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	9.52.48	9.53.20
06/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	10.36.01	10.36.40
06/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	10.41.08	10.41.13
06/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	20.19.11	20.19.59
06/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	22.08.01	22.08.50
06/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	22.08.51	22.09.23
06/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	22.20.42	20.21.14
07/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	6.38.17	6.38.56
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	6.39.39	6.40.28
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	6.54.58	6.55.47
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	7.10.27	7.11.16
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	16.23.51	16.24.39
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	16.40.03	16.40.52
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	16.57.08	16.57.56
07/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	17.02.24	17.02.29
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	17.08.09	17.08.58

07/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovrainpressione)	17.11.57	17.12.01
07/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovrainpressione)	17.42.12	17.42.17
07/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	17.53.34	17.54.13
08/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	2.54.05	2.54.44
08/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	9.43.25	9.43.57
08/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	9.43.58	9.44.37
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	4.00.45	4.01.24
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	17.23.03	17.23.42
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	18.00.33	18.01.12
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	21.10.02	21.10.41
09/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	23.13.30	23.14.02
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	23.14.33	23.15.12
10/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	6.39.44	6.40.24
10/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	9.46.14	9.46.53
10/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	13.11.03	13.11.42
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	2.45.20	2.45.59
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	3.07.55	3.08.34
11/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	6.41.19	6.41.51
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	6.42.22	6.43.01
11/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	6.57.42	6.58.15
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	6.58.46	6.59.25
11/09/2010	CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (pubb. in sovrainpressione)	13.04.14	13.04.22
11/09/2010	ORO PIÙ GIOIELLI E PREZIOSI (pubb. in sovrainpressione)	13.14.21	13.14.29
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	17.22.42	17.23.21
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	17.23.50	17.24.30
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	18.08.57	18.09.36
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	6.53.54	6.54.33
12/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	6.55.05	6.55.37
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	7.24.38	7.25.17
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	8.10.19	8.10.58
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	9.40.01	9.40.40
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	12.44.30	12.45.09
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	19.46.27	19.47.06

VISTO il verbale dell'audizione richiesta dalla società e tenutasi il 24 novembre 2011 presso i locali del Corecom, e le memorie giustificative inviate in data 14 dicembre 2011 nelle quali la società afferma, preliminarmente, di gestire una emittente locale di "proprietà" della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Viareggio, la più antica associazione di volontariato locale e che nel proprio palinsesto inserisce anche tutte le comunicazioni istituzionali e a carattere sociale inerenti all'attività svolta e in fase di programmazione. In particolare i messaggi oggetto di contestazione sono per

lo più a carattere sociale e non commerciale (Misericordia-Unità cinofile, 5x1000 alla Misericordia, Misericordia Uninettuno);

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 16 dicembre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) *<La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali>* e che l'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP *<Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>* e che all'art.5 della delibera 538/01/CSP *Esclusioni dai limiti di affollamento <Fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente, le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento. Ad essi si applicano gli articoli 3 e 4>*;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società IN.FORMA SRL, esercente l'emittente televisiva *Reteversilia news*, per la mancata separazione tra programmi e messaggi pubblicitari. Si rileva, infatti, dalle registrazioni che i messaggi oggetto di contestazione, siano essi comunicazioni di carattere commerciale o sociale/istituzionale, risultano essere distinti e delimitati dal resto della programmazione in quanto contenuti all'interno di uno spazio costituito dalla sigla identificativa dell'emittente (la scritta Reteversilia news, diversa dal logo), visiva e con sonora, sia all'inizio che alla fine del break, in accordo con quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05;

RITENUTO, viceversa, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Toscana di comminare la sanzione amministrativa alla società IN.FORMA SRL, esercente l'emittente televisiva *Reteversilia news*, per la mancanza di scritta identificativa *<pubblicità>* durante la trasmissione delle seguenti comunicazioni commerciali (della durata massima di 5 secondi), con tecnica di sovrimpressioni animata, in violazione dell'art.3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera 538/01/CSP, trasmesse nei giorni 6, 7 e 11 settembre 2010; non risultando valide le giustificazioni secondo cui la prevalenza della natura sociale o istituzionale dei messaggi costituirebbe un esimente dall'obbligo di cui all'articolo 3, comma 2, citato;

Data	Messaggio	Ora Inizio	Ora Fine
06/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	9.27.50	9.27.55
06/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	9.48.12	9.48.16
06/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	10.41.08	10.41.13
07/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	17.02.24	17.02.29
07/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	17.11.57	17.12.01
07/09/2010	HABITAT COSTRUZIONI (pubb. in sovraimpressione)	17.42.12	17.42.17
11/09/2010	CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (pubb. in sovraimpressione)	13.04.14	13.04.22
11/09/2010	ORO PIÙ GIOIELLI E PREZIOSI (pubb. in sovraimpressione)	13.14.21	13.14.29

mentre tutti gli altri messaggi, esclusi dall'articolo 5, della delibera 538/01/CSP dal computo dell'affollamento pubblicitario, non devono essere identificati dalla scritta <pubblicità> essendo distinti e riconoscibili dal resto dei programmi a mezzo della scritta "Reteversilia news" che compare prima della loro trasmissione;

Data	Messaggi	tipo	Ora Fine
06/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILIA	Autopromozione/Comunicazione sociale	9.53.20
06/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	10.36.40
06/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	20.19.59
06/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopubblicità	22.08.50
06/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILIA	Autopromozione/Comunicazione sociale	22.09.23
06/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILIA	Autopromozione/Comunicazione sociale	20.21.14
07/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	6.38.56
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	6.40.28
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	6.55.47
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	7.11.16
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	16.24.39
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	16.40.52
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	16.57.56
07/09/2010	MISERICORDIA-UNINETTUNO	Autopromozione	17.08.58
07/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI	Autopromozione	17.54.13

	VIAREGGIO		
08/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	2.54.44
08/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	Autopromozione/Comunicazione sociale	9.43.57
08/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	9.44.37
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	4.01.24
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	17.23.42
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	18.01.12
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	21.10.41
09/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	Autopromozione/Comunicazione sociale	23.14.02
09/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	23.15.12
10/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	6.40.24
10/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	9.46.53
10/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	13.11.42
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	2.45.59
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	3.08.34
11/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	Autopromozione/Comunicazione sociale	6.41.51
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	6.43.01
11/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	Autopromozione/Comunicazione sociale	6.58.15
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	6.59.25
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	17.23.21
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	17.24.30
11/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	18.09.36
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	6.54.33
12/09/2010	MISERICORDIA-UCIS UNITA' CINOFILE	Autopromozione/Comunicazione sociale	6.55.37
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	7.25.17
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	8.10.58

	VIAREGGIO		
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	9.40.40
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	12.45.09
12/09/2010	IL 5 X 1000 ALLA MISERICORDIA DI VIAREGGIO	Autopromozione	19.47.06

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera 538/01/CSP, nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari al minimo edittale, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente all'identificazione del messaggio pubblicitario rispetto al resto dei programmi, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che i messaggi pubblicitari privi di scritta identificativa sono sovrimpressioni animate di brevissima durata (non superiore a 5 secondi);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società IN.FORMA SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Reteversilia news*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità lieve, nella misura di euro

3.099,00 (tremilanovantanove/00), pari al minimo edittale, moltiplicato per il numero di episodi, corrispondenti alle giornate (n. 3) in cui si è ripetuta la violazione, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società IN.FORMA SRL con sede legale in via Felice Cavallotti n. 70, Viareggio-Lucca, esercente l'emittente televisiva locale *Reteversilia news*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) per l'omessa scritta identificativa della comunicazione commerciale nelle giornate del 6, 7 e 11 settembre 2011, in violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 55/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 55/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 29 marzo 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola